

(Atto redatto in carta libera ai sensi articolo 82 comma 5 DLgsvo 117/17)

**SCRITTURA PRIVATA RECANTE ATTO COSTITUTIVO DELL'  
ASSOCIAZIONE "REEF ALERT NETWORK"**



Il giorno 20 del mese di Aprile dell'anno 2021, alle ore 18:30, in Santa Margherita Ligure, alla Via Jacopo Ruffini 49, si sono riuniti i Signori

1. Ariodante Borelli, nato a Genova il 15.09.1971, residente in Santa Margherita Ligure (GE), Via G. Mameli 6/15, avente numero di codice fiscale BRLRNT71P15D969H ;
2. Paolo Davide, nato a Torino il 17.01.1978, residente in Recco (GE), Via Privata Palme 35/6, avente numero di codice fiscale DVDPLA78A17L219G;
3. Andrea Galliadi, nato a Genova il 02.08.1965, residente in Santa Margherita Ligure (GE), Via Cavour 20/4, avente numero di codice fiscale GLLNDR65M02D969F ;
4. Elena Colombo, nata a Desio (MB) il 08.05.1969, residente in Meda (MB), Via Lombardia 3, avente numero di codice fiscale CLMLSS69E48D286G ;
5. Mario Arena, nato a Torino il 12.09.1966, residente in Trieste, Via Fabio Severo 98, avente numero di codice fiscale RNAMRA66P12L219G ;
6. Carlo Cerrano, nato a Torino il 21.05.1967, residente in Ancona, Via delle Palombare 88, avente numero di codice fiscale CRRCRL67E21L219S ;

*Agliani*

*[Signature]*





7. Luca Coltri, nato a Ventimiglia (IM) il 11.01.1971, residente in Monaco (Francia), 31 Av. Princesses Grace, avente numero di codice fiscale CLTLCU71A11L741O ;

Scopo della riunione è la costituzione, di una associazione non riconosciuta ai sensi del vigente Codice Civile, che si vuole qualificare come Associazione di volontariato ai sensi del Decreto Legislativo 117/17, mediante l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore quando operativo, e nell'immediato secondo le disposizioni della Legge Regionale 42/2012, ed iscrizione al Registro Regionale.

I presenti nominano presidente dell'Assemblea Ariodante Borelli che accetta, e chiama a fungere da segretario Andrea Galliadi, con il consenso unanime degli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione di una associazione che renda organiche le attività del gruppo di persone riunite per l'occasione.

Il Presidente ricorda ai convenuti come l'associazione non riconosciuta per qualificarsi come organizzazione di volontariato debba operare esclusivamente per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, come previsto dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 117/17, e debba essere improntata ai principi di assenza del fine di lucro, democraticità e trasparenza.

Il Presidente ribadisce che l'attività della costituenda associazione nelle intenzioni dei promotori è quella di proporsi come centro



permanente di vita associativa e di favorire la partecipazione dei propri Associati e non, alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

L'Assemblea, all'unanimità approva quanto esposto dal Presidente.

Il Presidente dà lettura della bozza di statuto all'uopo predisposta secondo le prescrizioni delle Leggi citate in premessa, fornendo le più ampie spiegazioni quando richieste.

Lo statuto stabilisce inoltre che le prestazioni dei soci sono gratuite e non possono essere remunerate in alcun modo, salvo il rimborso delle spese sostenute ed idoneamente documentate.

Lo statuto proposto all'assemblea stabilisce in particolare che l'adesione all'associazione è libera, che il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai Soci, che le cariche sono elettive e gratuite e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Ricorda inoltre al consesso la necessità, durante la costituzione, di provvedere all'indicazione dell'indirizzo della sede legale, ed alla nomina del Consiglio e delle altre cariche sociali.

Dopo ampia e serena discussione l'Assemblea, all'unanimità

delibera

Di costituire l'Associazione denominata REEF ALERT NETWORK OdV.

Che l'Associazione sia retta ed abbia carta fondante nello Statuto, che letto ed approvato articolo per articolo e nella sua interezza, viene



allegato alla presente.

Che l'Associazione, ai sensi di Statuto, ponga la sua sede attualmente all'indirizzo sito nel Comune di Santa Margherita Ligure, Via Jacopo

Ruffini, 49.

Dopo ampia e altrettanto serena discussione, l'Assemblea altresì delibera:

Di nominare un Consiglio Direttivo formato da numero tre membri.

Di eleggere a tale carica i Signori Ariodante Borelli, Paolo Davide (Vice Presidente) e Andrea Galliadi.

Di eleggere quale Presidente dell'associazione il Sig. Ariodante Borelli.

Di conferire al Presidente testé nominato l'incarico, e quindi ogni potere per provvedere agli incombeni conseguenti al presente atto.

Alle ore 19:15, non essendovi altro su cui deliberare e non chiedendo alcuno la parola, l'Assemblea viene sciolta, dopo la redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente Verbale.

Firmato

Andrea Galliadi

-Il Segretario-

Ariodante Borelli

-Il Presidente-



AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO TERRITORIALE DI CHIAVARI  
REGISTRATO IL 10/05/2021  
N. 1041 SERIE 3  
VERSATI € ESENTE

IL FUNZIONARIO  
Giuseppina Santoni

4

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale Michele MOLLERO



# STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

## REEF ALERT NETWORK

### ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato REEF ALERT NETWORK OdV che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Santa Margherita Ligure (GE), in Via Jacopo Ruffini 49. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
  - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; rispettivamente lettera e) e lettera f) art. 5 D.Lgs. 117/2017.In particolare lo scopo è perseguire la tutela degli ecosistemi marini e costieri e nello specifico la salvaguardia degli ecosistemi del Mar Mediterraneo, delle scogliere coralline e i relativi popolamenti.
2. Le finalità dell'organizzazione sono realizzate attraverso:
  - campagne di informazione e di sensibilizzazione, attività, iniziative, progetti di ricerca e di diffusione delle tematiche e problematiche finalizzate alla difesa, al recupero, alla conservazione e alla gestione degli ecosistemi marini e costieri;
  - attività di monitoraggio delle alterazioni ambientali causate dai cambiamenti climatici e dalle diverse tipologie di attività dell'uomo, nonché lo studio e l'applicazione di principi e metodiche di mitigazione degli effetti sugli habitat sottomarini derivanti nello specifico dalle attività subacquee, dalla pesca sportiva e professionale, dal diporto nautico;
  - iniziative di recupero ambientale, valorizzazione e ricostruzione degli habitat sottomarini danneggiati;
  - la promozione di progetti e attività di pulizia, manutenzione e salvaguardia del mare in generale, in particolare dei fondali marini e dei litorali;
  - la creazione di reti e collaborazioni pro-attive con enti pubblici, privati ed altri enti del Terzo Settore di carattere locale, nazionale ed internazionale, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
  - lo sviluppo di reti e collaborazioni pro-attive a livello locale, nazionale ed internazionale, tra le realtà socio-economiche, a carattere professionale e ricreativo, che fruiscono delle stesse risorse marine, e gli enti preposti alla tutela dell'ambiente;
  - campagne di sensibilizzazione all'osservanza delle norme di tutela ambientale, la proposta di regolamenti e normative in tema di protezione e conservazione ambientale allo scopo di garantire una fruizione sostenibile ed adeguata del patrimonio marino e costiero.
  - l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di iniziative e programmi di educazione in materia ambientale per chiunque sia impegnato in attività connesse agli scopi dell'organizzazione;
  - la raccolta di dati scientifici sulla salute degli ecosistemi marini e costieri al fine di agevolarne la gestione e la tutela;
  - la raccolta di informazioni utili agli Istituti di Ricerca nazionali ed internazionali, agli Enti ed Amministrazioni che si occupano di gestione delle risorse naturali, per la conservazione degli ecosistemi marini costieri, incluso

Direzione provinciale di

la creazione ed il mantenimento di aree marine protette nel Mar Mediterraneo.

- l'organizzazione e lo sviluppo di programmi didattici di formazione all'attività subacquea, inclusi corsi e seminari di aggiornamento e di specializzazione, rivolti ai volontari.
- lo sviluppo di progetti per assistere le imprese dell'escursionismo marino a promuovere la consapevolezza ambientale per rendere il turismo un potente strumento di conservazione degli ecosistemi marini.

3. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato.

4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

#### **ART. 3 - Attività diverse**

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

#### **ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili**

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione**

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Tipologia:
  - Soci VolontariSono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni dei soci volontari. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.



- **Soci Fondatori**

Sono coloro che hanno partecipato alla costituzione del Comitato. Hanno gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri soci, a loro si applicano le stesse disposizioni previste per gli altri soci volontari dal presente statuto. Possono partecipare alle riunioni del direttivo senza diritto di voto e, ove richiesto, esprimono pareri non vincolanti per la formulazione di linee di indirizzo strategiche, volte ad assicurare una prudente gestione corrente dell'associazione, in linea con le sue finalità statutarie

**Soci Onorari**

Possono essere sia Presidente e Consiglieri uscenti che si sono distinti per capacità, qualità morali e impegno all'interno del comitato, sia qualificati esponenti della cultura e della società civile, del mondo delle professioni, dell'impresa e delle istituzioni che abbiano accettato, senza specifiche formalità, la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci, deliberata con maggioranza assoluta dei propri componenti, su proposta motivata di qualsiasi associato. Hanno gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri soci.

7. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

**ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati**

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
  - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
  - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
  - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
  - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
  - recedere dall'appartenenza all'organizzazione
  - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:
  - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
  - rispettare le delibere degli organi sociali;
  - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
  - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
  - non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

**ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria**

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

#### **ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata**

1. Sono organi dell'organizzazione:
  - Assemblea degli associati
  - Organo di amministrazione
  - Presidente
  - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017)
  - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017)
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### **ART. 9 - Assemblea**

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea delibera con la presenza di almeno un terzo degli associati e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.



12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
  - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - delibera sull'esclusione degli associati;
  - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
  - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **ART. 10 - Organo di amministrazione**

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
  - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
  - amministra l'organizzazione;
  - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
  - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
  - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Intere - Direzione -  
Morale diro

#### **ART. 11 - Il Presidente**

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 12 - Organo di controllo**

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
  - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
  - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
  - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti**

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

#### **ART. 14 - Risorse**

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.



#### **ART. 15 - Bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **ART. 16 - Bilancio sociale**

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### **ART. 17 - Libri sociali obbligatori**

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 18 - Rapporti di lavoro**

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

#### **ART. 20 - Statuto**

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

#### **ART. 21 - (Disposizioni finali)**

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

